

14.5 **LE NUOVE SCRITTURE CONTABILI DEL SISTEMA IBIS**

14.5.1 **Decreto 16 marzo 2011**

14.5.2 **Provvedimento di concerto n. 124834 del 29 dicembre 2011**

14.5.3 **Le nuove scritture contabili**

14.5.3.1 **Inventario**

14.5.3.2 **Modello di carico**

14.5.3.3 **Modello di scarico**

14.5.3.4 **Modello di variazione**

14.5.3.5 **Tempi e modalità di trasmissione dei dati delle variazioni**

14.5.4 **Attività di riscontro delle Ragionerie territoriali dello Stato**

Le crescenti esigenze di modernizzazione e semplificazione delle procedure amministrative, specialmente mediante l'impiego sempre più esteso delle tecnologie informatiche finalizzato al potenziamento delle attività della pubblica amministrazione in termini di maggiore speditezza, economicità, efficienza ed efficacia, hanno comportato la necessità di rivedere le modalità della gestione contabile dei beni immobili statali – con specifico riguardo ai beni immobili di proprietà dello Stato appartenenti al patrimonio disponibile e indisponibile e dei beni facenti parte del demanio storico-artistico direttamente gestiti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-MEF e per esso dall'Agenzia del Demanio – e di procedere alla completa informatizzazione delle relative scritture.

Di conseguenza, sul piano normativo, con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 16 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 159 dell'11 luglio 2011 (con successiva errata-corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 175 del 29 luglio 2011), sono stati stabiliti i principi e le direttive per la revisione e per l'informatizzazione delle scritture contabili dei beni immobili di proprietà dello Stato, la cui attuazione è stata demandata a due specifici provvedimenti successivi (rispettivamente, Provvedimento del Ragioniere Generale dello Stato, di concerto con il Direttore dell'Agenzia del Demanio, prot. 124834 del 29 dicembre 2011, e Provvedimento del Ragioniere Generale dello Stato prot. n. 130433 del 30 dicembre 2011).

Parallelamente, si è proceduto, nell'ambito delle procedure informatiche, alla realizzazione dell'applicativo denominato "Informatizzazione Beni Immobili dello Stato-IBIS".

14.5.1. Decreto 16 marzo 2011

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il decreto 16 marzo 2011 (d'ora in avanti, "*Decreto*"), ha stabilito principi e direttive per la revisione e l'informatizzazione delle scritture contabili riguardanti i beni immobili di proprietà dello Stato appartenenti al patrimonio disponibile e indisponibile e i beni appartenenti al demanio storico-artistico direttamente gestiti dal MEF e per esso dall'Agenzia del Demanio.

Con il medesimo Decreto, è stata anche disposta l'abrogazione dell'intero capo IV della parte V, titolo I, e dell'articolo 594 del decreto ministeriale 24 agosto 1940, n. 2984, "*Approvazione delle istruzioni sui servizi del Provveditorato generale dello Stato*", nonché stabilito che l'articolo 3 del decreto interministeriale 1° settembre 1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1970, n. 328, "*Classificazione e contabilità dei beni dello Stato*", non si applica ai beni immobili patrimoniali e a quelli appartenenti al demanio storico-artistico direttamente gestiti dal MEF e per esso dall'Agenzia del Demanio.

In attuazione dell'articolo 4, comma 1, del Decreto, è stato, poi, emanato il provvedimento del Ragioniere Generale dello Stato di concerto con il Direttore dell'Agenzia del Demanio n. 124834 del 29 dicembre 2011 (d'ora in avanti, "*Provvedimento di concerto*"), recante l'individuazione del nuovo sistema delle scritture contabili dei beni immobili di proprietà dello Stato.

Parallelamente, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto, è stato adottato anche il provvedimento del Ragioniere Generale dello Stato n. 130433 del 30 dicembre 2011 (d'ora in avanti, "*Provvedimento*"), con il quale sono state dettate le disposizioni per disciplinare la migrazione dei dati dalle vecchie alle nuove scritture e per regolamentare la relativa fase di transizione.

14.5.2. Provvedimento di concerto n. 124834 del 29 dicembre 2011

Nel Provvedimento di concerto, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Decreto, sono state elaborate, a fini di maggior chiarezza, alcune definizioni, riguardanti, in particolare, gli aspetti procedurali (art. 2).

Sono state, inoltre, individuate la composizione delle nuove scritture contabili informatiche (costituite dall'inventario e dai modelli di carico, scarico e variazione) e le caratteristiche funzionali generali del sistema informatico (art. 3; allegato A). Sono stati, altresì, definiti gli elementi oggetto di trasmissione telematica e le rispettive caratteristiche (art. 3; allegato B), anche per quanto concerne i beni immobili ubicati all'estero (art. 6; allegato C).

Con il Provvedimento di concerto, sono state stabilite, altresì, le modalità e le scadenze per la trasmissione telematica dei dati dall'Agenzia del Demanio-AdD alla Ragioneria Generale dello Stato-RGS nonché le modalità di riscontro e di rendicontazione (art. 4), prevedendo, inoltre, la dematerializzazione della documentazione giustificativa, tramite accesso telematico in tempo reale degli uffici riscontranti alla banca dati dell'AdD (art. 5).

Infine, è stata disposta la chiusura delle scritture cartacee alla data del 31 dicembre 2011 e l'avvio del nuovo sistema delle scritture contabili informatiche a partire dal 1° gennaio 2012 (artt. 7 e 8).

Le scritture tenute da RGS su supporto cartaceo cessano dall'uso con l'adozione delle scritture contabili informatiche a far data dal 1° gennaio 2012 e vanno chiuse alla data del 31 dicembre 2011. Le medesime – a prescindere dall'eventuale avvenuta riproduzione su supporto diverso dal cartaceo – sono conservate agli atti d'ufficio per almeno venti anni decorrenti dalla data di chiusura.

Ai sensi dell'articolo 8 del Provvedimento di concerto, i dati inerenti alle variazioni della consistenza dei beni immobili dello Stato sono registrati nelle nuove scritture contabili informatiche a partire dal 1° gennaio 2012.

14.5.3. Le nuove scritture contabili

Il nuovo sistema delle scritture contabili dei beni immobili dello Stato è stato concepito con l'obiettivo di favorire lo snellimento e la speditezza delle procedure amministrative secondo criteri di razionalizzazione e semplificazione, in modo da poter realizzare il superamento dei molteplici modelli cartacei preesistenti (scheda descrittiva, mod. 199; registri di consistenza: 23/A1, 23/B, 23/C, 23/A4, 23/A5, 23/A6, 23/D, 23-bis; nota di variazione del valore, mod. 6; prospetto riepilogativo delle variazioni), e della definitiva conclusione della fase di coesistenza tra dati riportati su supporto cartaceo, principalmente funzionali all'esercizio della vigilanza, e flusso automatizzato delle informazioni proveniente dall'Agenzia del Demanio, precipuamente finalizzato alla redazione del Conto generale del patrimonio dello Stato. A tal fine militano, chiaramente, le abrogazioni normative previste dall'articolo 6 del Decreto.

L'impianto delle scritture contabili in discorso è stato, pertanto, impostato secondo un modello che prevede l'esistenza di un registro informatico unico a livello nazionale – contenente gli elementi necessari ad individuare correttamente gli immobili iscritti, nell'ottica di rendere più agevole l'esercizio degli istituzionali compiti di vigilanza – nel quale i beni sono numerati progressivamente.

Il nominato registro informatico unico è direttamente alimentato, previo riscontro da parte delle Ragionerie territoriali dello Stato limitatamente alla parte di rispettiva competenza, dal flusso dei dati trasmessi dall'Agenzia del Demanio e costituisce la scrittura contabile informatica fondamentale denominata "Inventario".

Ciascuna Ragioneria territoriale dello Stato avrà accesso esclusivamente alla porzione dell'Inventario recante i dati dei beni immobili ricadenti nell'ambito territoriale di pertinenza, restando la visione generale dei medesimi dati appannaggio degli Ispettorati generali interessati e dell'Ufficio centrale del bilancio presso il MEF.

Oltre al menzionato inventario, le nuove scritture contabili informatiche si compongono di ulteriori tre modelli – carico, scarico e variazione.

Detti modelli – costituenti, in realtà, dei documenti informatici – recano l'indicazione degli elementi necessari per un'esauriva rappresentazione delle movimentazioni intervenute nella consistenza immobiliare, con riferimento ad un determinato esercizio finanziario, a seguito di aumenti (assunzioni in consistenza), diminuzioni (discarichi) o a semplici variazioni di dati preesistenti.

La flessibilità del registro unico informatico rende, inoltre, possibile, mediante l'utilizzo di apposite funzioni, l'interrogazione degli elementi presenti sul relativo *database*, avvalendosi di chiavi di ricerca di volta in volta individuate a seconda delle esigenze cognitive da soddisfare.

Va, poi, sottolineato, quale carattere fortemente innovativo del nuovo sistema di scritture, il fatto che anche la documentazione giustificativa delle variazioni intervenute nella consistenza immobiliare non sarà più prodotta su supporto cartaceo, ma verrà messa a disposizione degli uffici riscontranti mediante l'accesso, in via telematica e in tempo reale, alla banca dati dell'Agenzia del Demanio.

Occorre, comunque, precisare che, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Provvedimento di concerto, sino alla definizione di specifici protocolli informatici, i verbali di consegna e dismissione dei beni immobili statali in uso governativo (modelli 4 e 5) continuano ad essere formati e trasmessi su supporto cartaceo secondo la normativa vigente (in proposito, si rimanda anche alle particolari istruzioni dettate in merito ai predetti modelli 4 e 5 con le circolari 7 novembre 2006, n. 39/RGS, e 21 giugno 2010, n. 27/RGS).

Ciò nondimeno, al fine di supportare le modifiche intervenute nella consistenza dei predetti beni immobili a seguito di operazioni di consegna e dismissione, l'Agenzia del Demanio potrà anticipare la trasmissione dei pertinenti verbali, modelli 4 e 5, rendendoli disponibili, in formato *.pdf*, in concomitanza con l'invio periodico del flusso telematico delle variazioni.

In siffatta evenienza – fatti salvi i casi in cui nei citati verbali si dovessero rilevare carenze o irregolarità tali da non renderli idonei allo scopo – non si ravvisano ragioni ostative a che gli stessi siano ugualmente accettati dalle Ragionerie territoriali dello Stato quali documenti giustificativi, ai fini della validazione delle correlate variazioni.

Infine, per quanto concerne il “Rendiconto delle variazioni intervenute nell’esercizio finanziario”, di cui all’articolo 4, comma 10, lettera b), del Provvedimento di concerto, si specifica che tale documento continuerà ad essere prodotto dall’AdD conformemente ai modelli 91 e 91-DSA già in uso, ma perverrà alle Ragionerie territoriali dello Stato esclusivamente in via telematica tramite posta elettronica.

14.5.3.1. Inventario

L’Inventario riporta una serie di informazioni – per lo più selezionate sulla scorta di quelle già presenti nelle preesistenti scritture cartacee (in particolare, nella scheda descrittiva mod. 199 e nei registri di consistenza) – volte principalmente a fornire una puntuale identificazione dei beni e una dettagliata indicazione delle relative caratteristiche fisiche nonché degli eventuali utilizzi. In alcuni casi, (ad esempio, per quanto concerne le informazioni inerenti alla *superficie* e allo stato di *occupazione*), proprio per soddisfare esigenze conoscitive di maggior dettaglio, è prevista la potenziale specificazione di più dati inerenti alla medesima informazione.

Costituiscono, altresì, fattori di novità le informazioni finalizzate all’opportuna evidenziazione delle attività poste in essere dalle Ragionerie territoriali dello Stato nell’esercizio dei poteri di vigilanza, quali *rilievi e osservazioni, azioni, note*.

A tale ultimo proposito, bisogna far presente che, per quel che concerne l’indicazione di rilievi e osservazioni, azioni e note – diversamente dalle altre informazioni, riversate in automatico, fatti salvi i riscontri dovuti, dal sistema informatico dell’Agenzia del Demanio – dovranno essere le stesse Ragionerie territoriali dello Stato ad alimentare il *database*, inserendo una sintesi dei *rilievi* e delle *osservazioni* eventualmente formulati nonché annotando le *azioni* poste in essere al riguardo (ad esempio, possibile segnalazione alla Corte dei Conti) ed esponendo nelle *note* ogni altro elemento ritenuto utile a circostanziare il quadro conoscitivo del bene.

E’ previsto, inoltre, che gli elementi di cui si compone l’Inventario siano indicati, a seconda dei casi, a livello di scheda o di cespiti, allo scopo di renderli coerenti con la distinzione già adottata all’interno del sistema informativo dell’Agenzia del Demanio.

14.5.3.2. Modello di carico

Il nuovo modello di carico contempla tutte le informazioni necessarie ai fini dell’assunzione in consistenza di nuovi beni immobili e riproduce, sostanzialmente, l’impostazione della menzionata scheda cartacea descrittiva mod. 199, documento ora superato.

In proposito, si aggiunge che, al fine di stabilire una continuità con il sistema delle scritture cartacee – nell’ambito delle quali le schede descrittive mod. 199 erano contraddistinte da colori diversi (bianco, verde, rosa, giallo) a seconda della categoria patrimoniale di riferimento – è stato previsto che il codice scheda relativo a ciascun bene inventariato sia contraddistinto da una lettera coincidente con l’iniziale dei preesistenti colori (“B”, “V”, “R”, “G”). Per analogia, il codice scheda dei beni del demanio storico-artistico sarà contrassegnato dalla lettera “D”.

Inoltre, con riferimento a talune delle nominate informazioni, si pone in risalto l’associazione delle stesse con i correlati documenti, idonei a giustificare l’assunzione in carico (atto di acquisizione, schizzo planimetrico) nonché a certificare l’eventuale esistenza di situazioni particolari (presenza di servitù e oneri attivi e passivi, modalità di utilizzazione).

Il modello di carico prevede, altresì, l'indicazione degli effetti finanziari connessi con l'assunzione in consistenza, ai fini dell'esposizione della necessaria corrispondenza tra variazioni patrimoniali in aumento e movimentazioni finanziarie di spesa.

14.5.3.3. Modello di scarico

Il modello di scarico rappresenta una delle novità del nuovo sistema di scritture contabili e la sua introduzione, unitamente a quella del modello di variazione, conferisce al medesimo sistema una struttura bilanciata e funzionale ad una chiara, puntuale e documentata esposizione delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni immobili.

In particolare, detto modello, oltre a riportare le informazioni necessarie ad identificare l'immobile, contempla l'esposizione delle informazioni inerenti ai dati del discarico (data annullamento, titolo di cessione, valore), supportate dalla pertinente documentazione giustificativa (documento concernente il titolo di cessione).

Inoltre, anche nel modello di scarico è prevista l'indicazione degli effetti finanziari generati dalla movimentazione patrimoniale in diminuzione, al fine di evidenziare la necessaria corrispondenza con le movimentazioni finanziarie di entrata.

14.5.3.4. Modello di variazione

Il modello di variazione è predisposto in modo tale da poter contenere tutte le informazioni potenzialmente oggetto di modifica nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento.

Detto modello, comunque, è generato dal sistema IBIS solo in concomitanza con l'effettivo insorgere di una variazione, previa validazione di quest'ultima da parte della competente Ragioneria territoriale dello Stato.

Lo stesso, altresì, contempla l'associazione dei documenti giustificativi sottesi alle variazioni riportate nonché l'evidenziazione degli effetti finanziari eventualmente correlati. Ovviamente, le variazioni dovranno essere supportate da idonea documentazione giustificativa.

14.5.3.5. Tempi e modalità di trasmissione dei dati delle variazioni

I dati inerenti alle variazioni intervenute nella consistenza dei beni immobili affluiscono periodicamente nel nuovo sistema di scritture della RGS previo invio telematico da parte dell'AdD, da effettuarsi, nell'arco dell'esercizio finanziario, con riferimento alla situazione delle movimentazioni registrate alle seguenti date: 31 maggio, 31 ottobre e 31 dicembre. Detto invio telematico è trasmesso entro i venti giorni successivi alla data di riferimento.

In proposito, si evidenzia che ciascun invio telematico è costituito dall'insieme di più *file*, così denominati: *file guida*, *file sussidiari* e *file documenti*. L'invio telematico relativo al 31 dicembre è costituito, altresì, dai file sussidiari concernenti tutti i beni immobili vigenti alla medesima data, al fine di assicurare il completo allineamento delle basi informative.

Il *file guida* riguarda il flusso di dati contenente le informazioni principali sulle variazioni verificatesi nella consistenza dei beni immobili; i *file sussidiari* contengono informazioni aggiuntive rispetto a quelle comunicate con il *file guida*, anche inerenti a beni immobili non interessati da variazioni; il *file documenti*

comprende le informazioni necessarie all'accesso, in via telematica e in tempo reale, ai documenti presenti sulla pertinente banca dati dell'AdD, idonei a comprovare le medesime variazioni.

Una volta ricevuto l'invio telematico, le Ragionerie territoriali dello Stato provvedono, ordinariamente, ad eseguire i riscontri di competenza nei termini prescritti. Ad ogni modo, si sottolinea la necessità che gli esiti debbano essere esplicitati entro e non oltre il termine di riferimento previsto per il successivo invio, così da consentire alle correlate Filiali dell'AdD di poter trattare gli eventuali rilievi e trasmettere le pertinenti correzioni in tempo utile per l'invio telematico seguente.

Inoltre, circa il flusso di dati riferito al 31 dicembre, con il Provvedimento di concerto è stato stabilito che le Ragionerie territoriali dello Stato comunichino alle medesime Filiali gli esiti dei riscontri eseguiti sulle variazioni intervenute nel corso dell'ultimo bimestre, nonché su quelle dei mesi precedenti eventualmente non ancora definite, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno finanziario di riferimento.

Infine, entro il 15 febbraio dell'anno successivo all'anno finanziario di riferimento, le Filiali dell'AdD provvederanno a trasmettere in via telematica: a) il riepilogo delle eventuali rettifiche preventivamente condivise con le corrispondenti Ragionerie territoriali dello Stato, dopo l'invio del flusso di fine anno; b) il rendiconto delle variazioni intervenute nell'esercizio finanziario concluso.

14.5.4. Attività di riscontro delle Ragionerie territoriali dello Stato

Ai fini del corretto svolgimento delle operazioni di riscontro sui dati delle variazioni trasmessi dalle Filiali dell'AdD, la differenziazione operata tra *dati essenziali* e *dati non essenziali*.

Infatti, ferma restando l'obbligatorietà degli elementi, nessuno escluso, di cui si compone il nuovo sistema di scritture contabili, è stato ritenuto funzionale per una gestione più dinamica, efficiente ed efficace dei flussi informatici nonché per agevolare maggiormente le operazioni di predisposizione del Conto generale del patrimonio dello Stato, distinguere le informazioni trasmesse in ragione della maggiore o minore significatività delle stesse, ai fini dell'individuazione dei requisiti salienti dei beni nonché della definizione delle risultanze del medesimo Conto. In tal modo, sono stati contrassegnati come essenziali dati, quali, la categoria patrimoniale, la classificazione SEC 95, il valore stimato, l'anno di stima, la data di annullamento e il titolo di cessione del cespite, ecc., ritenuti fondamentali per la corretta alimentazione dell'anzidetto Conto generale del patrimonio dello Stato.

Pertanto, come *dati essenziali* devono intendersi i dati trasmessi dalle Filiali dell'AdD, la cui omissione, carenza o incongruità preclude del tutto la validazione da parte degli uffici riscontranti.

Sono, invece, definiti *dati non essenziali*, i dati che, pur obbligatori, non precludono la validazione delle variazioni quand'anche gli stessi dovessero risultare mancanti o carenti – in quanto momentaneamente non disponibili – ovvero incongrui.

Per ciascuna variazione inerente ai *dati essenziali*, le Ragionerie territoriali dello Stato comunicano telematicamente alle correlate Filiali dell'AdD l'avvenuta validazione ovvero i rilievi che eventualmente l'abbiano impedita. A tal proposito, si chiarisce che, in caso di variazioni palesemente riconducibili a meri interventi di rettifica di errori, sarà da ritenersi sufficiente, ai fini della validazione, che le Filiali dell'AdD interessate colleghino alla movimentazione una *Nota di precisazioni*, la quale illustri al competente ufficio riscontrante la motivazione della modifica dei dati e consenta, quindi, di procedere alla validazione senza la formulazione di rilievi. Con specifico riferimento, poi, alle operazioni di controllo successive all'invio di fine anno, si richiama l'attenzione sulla proficuità di procedere al celere esame degli esiti dei riscontri

intervenuti, concordando previamente con la competente Filiale dell'AdD le eventuali rettifiche necessarie, ricorrendone ovviamente i presupposti, in modo tale da poter acquisire la correzione dei dati, secondo le modalità e i tempi previsti dall'articolo 4, comma 10, lettera a), del Provvedimento di concerto.

Al riguardo, si tiene a precisare che, ferma restando la necessità che i riscontri sulle variazioni siano eseguiti in modo assolutamente tempestivo, come sopra peraltro specificato, nell'eventuale assenza di comunicazioni, le variazioni non riscontrate sono da ritenersi ancora in fase di lavorazione da parte delle medesime Ragionerie territoriali dello Stato.

Per quanto attiene, infine, ai *dati non essenziali*, le Ragionerie territoriali dello Stato comunicano, in via amministrativa, le eventuali osservazioni in merito alle pertinenti variazioni. Attraverso il medesimo canale, le Filiali dell'AdD sono tenute a corrispondere tempestivamente i chiarimenti richiesti.